

Obblighi funzionalmente orientati e principi generali in tema di bilancio di esercizio

di

Oreste Cagnasso

SOMMARIO: 1. Clausole generali e regole funzionalmente orientate. – 2. Norme funzionalmente orientate: profili interpretativi e applicativi. – 3. Coesistenza di norme funzionalmente orientate con norme rigide o altre norme funzionalmente orientate. – 4. Norme funzionalmente orientate e principi generali in tema di bilancio di esercizio. – 5. Principi generali e regole rigide. – 6. Principi generali e altre regole elastiche o funzionalmente orientate. – 7. Principi generali e il sistema IAS/IFRS.

1. Clausole generali e regole funzionalmente orientate.

Il carattere elastico di una regola può concernere l'identificazione della stessa fattispecie o l'individuazione della relativa disciplina. Invero si possono riscontrare fattispecie dal carattere rigido o connotate da un grado maggiore o minore di elasticità: ad esempio, le stesse nozioni fornite dal legislatore per individuare i contratti tipici previsti dal codice civile sono state ricostruite in chiave di fattispecie dotate di caratteri elastici e quindi idonee a consentire l'applicazione delle relative norme in un ambito più esteso rispetto a quello risultante dalla lettera delle stesse (1).

Ma è soprattutto l'elasticità nell'individuare la disciplina che costituisce il fenomeno più diffuso e più rilevante. In particolare i comportamenti imposti o vietati possono essere rigidamente individuati oppure presentare caratteri di indeterminatezza o anche di accentuata indeterminatezza. In questo secondo caso le tecniche di costruzione delle regole possono essere varie: i

comportamenti imposti o vietati possono essere individuati in funzione delle modalità che debbono essere utilizzate nel porli in essere (si pensi, ad esempio, ai criteri di condotta, quale quello della prudenza); o di parametri dal contenuto elastico (quali, ad esempio, la correttezza, la buona fede) o che fanno riferimento a criteri extra giuridici (quali, ad esempio, l'adeguatezza), oppure ancora del risultato da raggiungere o da evitare.

Con particolare riferimento a quest'ultima ipotesi gli obblighi o i divieti - o anche le clausole dichiarate valide o nulle - possono avere per oggetto determinati comportamenti - o un determinato contenuto - , specificamente tipizzati, oppure i comportamenti - o il contenuto - che raggiungano o siano idonei a raggiungere un determinato obiettivo (2).

E' appena il caso di sottolineare come ogni obbligo o divieto sia posto dal legislatore per raggiungere o impedire il raggiungimento di un risultato: però nel caso delle regole di carattere rigido, come si è già osservato, a differenza di quanto avviene con riferimento alle regole funzionalmente orientate, i comportamenti sono tipizzati dal legislatore. Naturalmente varie sono le ragioni per cui quest'ultimo rinuncia ad identificare le condotte - o il contenuto delle clausole - ed utilizza il risultato conseguente come strumento di identificazione delle stesse, ragioni che possono essere ricostruite solo con riferimento ai vari contesti normativi ove tale tecnica trova applicazione.

La differenza strutturale tra le regole aventi per oggetto comportamenti - o clausole - tipizzati e le norme funzionalmente orientate assume rilevanza sotto vari profili, sia in sede interpretativa, sia in sede applicativa. Una prima differenza appare ovvia ed immediata ed è la possibilità di individuare comportamenti imposti o vietati in funzione di tutte le peculiarità del caso specifico, con conseguente possibilità di adattare la norma alle singole situazioni in cui trova applicazione.

(1) Cfr. DE NOVA, *Il tipo contrattuale*, Padova, 1974, p. 121 ss..

(2) Mi sia consentito di rinviare, per alcuni profili ed esempi al proposito, a CAGNASSO, *Divieti “funzionali” e problemi di qualificazione*, in *Scritti in onore di R. Sacco*, II, Milano, 1994, p. 113 ss..

2. Norme funzionalmente orientate: profili interpretativi e applicativi.

Un primo profilo di esame concerne la stessa classificazione delle regole all'interno della categoria di quelle funzionalmente orientate oppure della classe di quelle a carattere rigido con previsione di condotte o di clausole tipizzate. A prima vista il problema sembrerebbe neppure da porsi, risultando del tutto evidente la distinzione. Tuttavia è dato riscontrare come disposizioni rigide, stando alla lettera delle medesime, siano state interpretate come funzionalmente orientate.

Un esempio significativo in questo senso è fornito dalla nota sentenza della Cassazione del 1978 che ha sancito la nullità della clausola di gradimento che condizioni il trasferimento delle azioni al giudizio discrezionale ed immotivato degli organi societari (1). La norma, contenuta nel terzo comma dell'art. 2355 c.c. nella sua originaria formulazione, sanciva la nullità della clausola che escludesse la trasferibilità delle azioni. La giurisprudenza ha esteso la sanzione della nullità alla clausola di gradimento con i connotati sopra indicati che, pur non escludendo la trasferibilità delle azioni, può determinare tale effetto. In altre parole, viene sancita la nullità di una clausola che, pur avendo un contenuto differente da quello espressamente vietato, può determinare un identico risultato, prendendo in considerazione un effetto puramente presuntivo.

In conclusione il legislatore dichiara nullo un patto avente un certo contenuto; in sede interpretativa tale divieto viene “trasformato” in un divieto funzionalmente orientato.

Ma è sotto il profilo applicativo che la distinzione assume rilievo. In particolare pare possibile la riconduzione in astratto di un determinato comportamento ad un obbligo o un divieto

enucleato in modo rigido, mentre la sua qualificazione come conforme o contrario, rispettivamente, ad un obbligo o a un divieto funzionale, non può che avvenire in concreto. Infatti solo tenendo conto di tutti i caratteri del singolo caso è possibile pervenire alla valutazione della conformità (o difformità) di una condotta a (o da) un obbligo o un divieto che siano individuati attraverso il raggiungimento di un determinato risultato.

Affermazioni del tipo “la categoria X è riconducibile, rientra, è una sottospecie della categoria Y” presuppongono con la categoria Y sia identificata in base a caratteri rigidi e tipizzati. Se, invece, la categoria Y è determinata in relazione ad elementi funzionali (in relazione cioè al risultato che deriva o può derivare da una condotta o da una determinata clausola) sembra ammissibile esclusivamente – almeno di massima – una proposizione del tipo “la specifica fattispecie A è riconducibile alla categoria Y”.

Occorre aggiungere che a volte i divieti (o gli obblighi) funzionalmente orientati vengono – dallo stesso legislatore – specificati mediante la costruzione di divieti (o di obblighi) rigidi sul presupposto che un determinato comportamento o assetto contrattuale risulti idoneo a determinare il risultato vietato (o quello imposto). In tal modo è possibile operare una qualificazione in astratto: tutti i comportamenti o gli assetti negoziali aventi un certo contenuto si presumono produttivi dell’effetto vietato (o imposto) e quindi in violazione del divieto (o conformi all’obbligo). Tuttavia l’esistenza del divieto funzionale, svolge, anche in tali casi, un proprio ruolo: la presunzione di produttività del risultato vietato (imposto) può venire meno in relazione alle peculiarità del caso concreto oppure queste ultime possono determinare l’estensione del divieto (obbligo) ad ipotesi differenti da quelle presuntivamente produttive del risultato vietato.

In tal modo viene ad operarsi un duplice processo di qualificazione: dapprima in astratto e poi in concreto. In un primo tempo, infatti, la specifica condotta o lo specifico contratto o la specifica clausola vengono ricondotti ad una categoria astratta presuntivamente produttiva o non produttiva dell’effetto vietato; in un secondo tempo, vengono esaminate le peculiarità del caso

concreto per verificare se possano giocare un ruolo per “neutralizzare” il risultato presuntivo o produrlo anche con riferimento a ipotesi presuntivamente non produttive di esso.

Un esempio in tal senso può essere fornito dal divieto proprio della disciplina comunitaria antitrust delle intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza. Si tratta quindi di un criterio funzionalmente orientato che contempla anche accordi vietati in relazione ai loro effetti. Ma, come è noto, il legislatore comunitario prevede la possibilità di esenzione per categorie, attraverso l’individuazione di classi di intese a cui non si applica il divieto, individuate in funzione del loro preciso contenuto e dichiarate a priori inidonee o idonee a influenzare il gioco della concorrenza. Il sistema, tuttavia, prevede correttivi che consentano di raccordare il divieto funzionalmente orientato con le esenzioni per categorie in base ad assetti negoziali tipizzati, proprio in funzione alle peculiarità della singola intesa (2).

(1) Cass., 15 maggio 1978, n. 2365, in *Giur. Comm.*, 1978, II, 639. Secondo la Suprema Corte, *“l’attribuzione al consiglio di amministrazione ... del potere di vietare in ogni caso, senza limitazioni, senza alcun riferimento ad elementi concreti e con effetto verso la società, più che una condizione cui sarebbe stata sottoposta l’alienazione, presenta i caratteri di un vero e proprio diritto insindacabile di veto al trasferimento, tale che ne risulta alterata la struttura della società azionaria, nella quale la piena e libera commerciabilità delle partecipazioni sociali è la regola generale”*: *“un sistematico rifiuto di assenso al trasferimento potrebbe servire a mascherare l’esclusione del potere di alienazione, rendendo così indefinita la partecipazione del socio alla società (prisonnier de la société)”*.

La Cassazione, pertanto, elabora un sistema di regole per cui:

- è nulla la clausola che escluda la trasferibilità delle azioni;
- è parimente nulla la clausola di gradimento, qualora preveda il *placet* discrezionale e immotivato di un organo sociale, che, pur non escludendo la trasferibilità delle azioni, *può determinare* la non trasferibilità delle medesime.

L'effetto preso in considerazione è puramente presuntivo. Ciò che rileva non è la circostanza che l'uso della clausola di gradimento abbia di fatto reso il socio prigioniero delle azioni, ciò che rileva è la circostanza che il socio, attraverso l'uso sistematico del diritto di veto da parte dell'organo competente, possa essere reso prigioniero delle azioni. Sotto questo profilo, la giurisprudenza opera una ricostruzione in astratto della clausola di gradimento vietata, ritenendo che la medesima sia in ogni caso, di per sé, idonea a permettere di "bloccare" il trasferimento delle azioni.

Tuttavia la circostanza che la clausola sia dichiarata nulla in quanto presuntivamente produttiva di un determinato risultato non è priva di rilevanza. Se è nulla di per sé la clausola di gradimento ancorata al *placet* discrezionale e immotivato (presumendosi che la medesima abbia comunque l'effetto di poter rendere intrasferibili le azioni), occorre altresì verificare se, con riferimento alla singola clausola, le parti non abbiano introdotto meccanismi tali da neutralizzare il risultato in questione. La stessa Cassazione, nella sentenza richiamata, con un'affermazione interpretata ora quale *obiter dictum* ora ricondotta alla *ratio decidendi*, ha sancito che "*il diniego del placet potrebbe ammettersi solo se accompagnato da determinati correttivi che garantiscono al socio che lo voglia di uscire dalla società, ed in via generale, rendano possibile il trasferimento delle azioni*". Ad esempio, potrebbe essere previsto che il diniego del *placet* presupponga che la società abbia trovato un nuovo acquirente per lo stesso prezzo.

Mediante tale correttivo il risultato presuntivamente collegato alla clausola (rendere intrasferibile l'azione) verrebbe meno e la clausola stessa potrebbe considerarsi valida.

(2) In particolare si richiamano i regolamenti di esenzione quali quelli relativi agli accordi di distribuzione verticale.

3. Coesistenza di norme funzionalmente orientate con norme rigide o altre norme funzionalmente orientate.

Gli obblighi e i divieti di carattere funzionale possono essere previsti dal legislatore in via autonoma oppure inserirsi in un contesto di norme ed in particolare di obblighi o divieti a carattere rigido.

La coesistenza comporta che gli obblighi o i divieti funzionalmente orientati possano determinare un duplice tipo di effetti, imponendo, in relazione al caso concreto, di integrare quelli di carattere rigido o di derogarli. Si tratta di un meccanismo che sembra di particolare interesse in quanto consente di coniugare la certezza che deriva dalla presenza di obblighi (divieti) precisamente individuati con la possibilità di adattare i comportamenti dovuti (vietati) al singolo caso concreto, attraverso il correttivo costituito dall'applicazione dei doveri (divieti) funzionali, tale da imporre, sempre in relazione alle peculiarità del caso concreto, qualcosa "di più" oppure qualcosa "di diverso" rispetto a quanto espressamente disposto.

L'innesto degli obblighi funzionali su regole a loro volta di carattere flessibile comporta che il soggetto obbligato, nell'individuare il comportamento dovuto all'interno dello spazio di discrezionalità a lui concesso, debba comunque perseguire gli obiettivi posti dalla norma funzionale.

4. Norme funzionalmente orientate e principi generali in tema di bilancio di esercizio.

I principi generali in tema di bilancio di esercizio redatto secondo le norme del Codice Civile costituiscono, a mio avviso, norme funzionalmente orientate che interagiscono con regole di carattere rigido e in alcuni casi con altre norme elastiche o funzionalmente orientate. Infatti la disposizione per cui il bilancio deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta impone agli estensori del medesimo comportamenti non

tipizzati, ma individuabili in funzione del raggiungimento di una serie di obiettivi, espressi appunto da tali principi.

Per contro le regole di struttura dei vari documenti che compongono il bilancio e i criteri di valutazione descrivono comportamenti tendenzialmente tipizzati e specificati.

Come si è sottolineato in dottrina, *“la sovrordinazione delle regole della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta rispetto alle successive, specifiche disposizioni è ora esplicitamente dichiarata dal legislatore”* (1).

“Per poter stabilire se una determinata “rappresentazione” sia stata effettuata o meno con chiarezza è infatti indispensabile, a nostro parere, cercare di ricostruire il significato di tal nozione in rapporto agli obiettivi e alle “funzioni” che il legislatore ha ritenuto di assegnare al bilancio di esercizio destinato a pubblicazione, essendo pacifica la constatazione che l’estensione quantitativa dell’informazione sia condizionata dall’ “utilizzo” che il bilancio intenda farsi nonché dalle caratteristiche dei soggetti che ne risultano destinatari. Prima di procedere alla ricostruzione strettamente esegetica delle disposizioni che impongono di fornire informative “complementari”, è necessario, in conclusione, identificare, sia pure a grandi linee, le “funzioni” del bilancio di esercizio “civilistico” ”. (2).

“In sostanza, la norma che stiamo esaminando, nelle prospettive del legislatore, assume il ruolo di “polmone della legislazione sul bilancio”. Il significato dell’apertura della norma, per il legislatore, è proprio nel riconoscimento da parte del diritto positivo dell’impossibilità di prevedere, in anticipo, nella forma della legge, vale a dire in via generale ed astratta, le infinite situazioni in cui una posta, legata alla concretezza del caso, rileva un valore attuale. E’, allora, possibile ricostruire la volontà del legislatore, in modo coerente, e al tempo stesso recuperare criticamente il significato della Relazione al decreto legislativo, dando un’interpretazione restrittiva all’art. 2423, 4° co., c.c., nel senso che la deroga al criterio legale di valutazione può aversi non per tutte le disposizioni legislative, ma solo per quelle che dettano criteri legali rigidi e non elastici di valutazione.” (3).

(1) COLOMBO, *Bilancio di esercizio e consolidato*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G. E. Colombo e G.B. Portale, 7, Torino, 1994, p. 58.

(2) L. A. BIANCHI, *Le clausole generali della “chiarezza” e della rappresentazione “in modo veritiero e corretto”* in *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio* a cura di L. A. Bianchi, Milano, 2001, p. 121.

(3) E. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese*, 2, *Bilancio d’esercizio*, 3° ediz., Torino, 2010, p. 82.

Sui principi generali v. ancora COLOMBO, *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, in *Il bilancio d’esercizio* a cura di A. Palma, 4° ediz., Milano, 2008, p. 73 ss.; VENTORUZZO, *La disapplicazione obbligatoria delle disposizioni del bilancio*, in *La disciplina giuridica del bilancio d’esercizio*, cit., p. 73 ss.; SUPERTI FURGA, *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, 4° ediz., Milano, 2004, p. 3 ss.; CARATOZZOLO, *Il bilancio d’esercizio*, 2° ediz., Milano, 2006, p. 42 ss.; BALZARINI, *Principi generali e principi di redazione del bilancio di esercizio*, in *Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato* a cura di P. Balzarini - O. Cagnasso - M. Irrera - L. Quattrocchio, in *Trattato di dir. priv.* diretto da M. Bessone, XVII, Torino, 2002, p. 37 ss..

5. Principi generali e regole rigide.

Come si è osservato, i principi generali, caratterizzati dall’individuazione di obiettivi da raggiungere, coesistono con regole relative alla struttura dei documenti contabili ed ai criteri di valutazione che indicano tendenzialmente specifici comportamenti. Il raccordo tra i due sistemi, strutturalmente differenti, è in parte espresso dallo stesso legislatore, che individua la funzione

“integrativa” e “derogatoria” dei principi generali. Questi ultimi infatti impongono di adattare le regole rigide al caso concreto, richiedendo in particolare ulteriori informazioni laddove quelle espressamente previste risultassero insufficienti o, in casi eccezionali, obbligando a disapplicare in particolare i criteri di valutazione, ove l’obiettivo della veridicità risultasse compromesso. In tal modo è possibile la coesistenza, da un lato, di regole specifiche e dal contenuto determinato e, dall’altro, di principi a carattere elastico. L’individuazione del contenuto di questi ultimi è poi lasciata all’interprete, che a sua volta potrà ricorrere, e anzi dovrà ricorrere, a regole tecniche extragiuridiche.

Il terzo comma dell’art. 2423 c.c. recita infatti: “se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”.

Sotto il profilo operativo queste ultime possono consistere nell’introduzione di ulteriori sottovoci o voci o in informazioni contenute nella nota integrativa o anche nella stessa deliberazione assembleare di approvazione del bilancio (1).

Come è stato ampiamente sottolineato dalla giurisprudenza, sia della Suprema Corte sia di merito, la chiarezza rappresenta un obiettivo autonomo rispetto a quello della rappresentazione veritiera e corretta, che in ogni caso deve essere perseguito, dato il fondamentale rilievo del bilancio quale strumento di informazione nell’interesse dei soci, dei creditori, dei terzi e del mercato (2).

Il terzo comma dell’art. 2423 c.c. prevede poi che, “se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata; la nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico; gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”.

Come appare dalla lettura della norma, il legislatore impone la deroga quando sia pregiudicato l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta in presenza di casi eccezionali (3). Tale è da intendere in particolare la modificazione della natura economica del bene oggetto di valutazione (non lo sono pertanto né la svalutazione né la presenza di perdite).

La valenza derogatoria dei principi generali è riferita, stando alla lettera della disposizione, a tutti gli articoli a essa seguenti e quindi parrebbe valere anche per le regole di struttura: ma in realtà, trattandosi di norme flessibili, non sembra facile immaginare una deroga alle medesime. Essa viene in considerazione, per contro, con riguardo ai criteri di valutazione; e determina in concreto l'obbligo di disattendere il criterio del costo storico in presenza di casi eccezionali.

Le eventuali plusvalenze derivanti dall'applicazione della norma in esame devono essere iscritte in una riserva non distribuibile, che però può essere utilizzata a copertura di perdite e forse per aumenti di capitale.

Analogo meccanismo, sia pure con i dovuti adattamenti, è previsto per il bilancio consolidato.

I principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta valgono anche infatti per quest'ultimo, naturalmente riferiti alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato del "gruppo di impresa". Anche in questo caso i principi generali impongono di fornire informazioni supplementari ove quelle richieste da specifiche norme non fossero sufficienti. Anche con riferimento al bilancio consolidato, in casi eccezionali, occorre disapplicare le regole specifiche qualora si pongano in contrasto con gli obiettivi previsti dal legislatore. Naturalmente il tutto deve essere rapportato ai caratteri specifici del bilancio consolidato (4).

In una prospettiva in qualche misura rovesciata i principi generali interagiscono con le regole specifiche quali possibili strumenti di selezione dei vizi rilevanti. Infatti, anche se il legislatore non prevede espressamente tale effetto, questi ultimi possono essere utilizzati anche

quale strumento per individuare gli eventuali vizi del bilancio aventi carattere sostanzialmente irrilevante.

Come è noto, l'informazione offerta dal bilancio è posta principalmente nell'interesse dei soci e del mercato (5) e le relative norme hanno quindi carattere imperativo in quanto dirette a tutelare un interesse di portata generale. La loro violazione comporta l'illiceità dell'oggetto della deliberazione di approvazione del bilancio e quindi la sua nullità.

Tuttavia "non tutte le irregolarità compiute nella redazione del bilancio assumono lo stesso rilievo in tema di invalidità della delibera" (6). Non incidono su di essa "le irregolarità di scarsa importanza e le omissioni o i raggruppamenti di poste aventi trascurabile valore economico, che non influenzano in maniera apprezzabile la rappresentazione della situazione economico - patrimoniale della società" (7).

Al fine di individuare le "irregolarità" di scarsa importanza pare necessario utilizzare, in negativo, i principi generali: tali saranno infatti quelle che non pregiudicano comunque gli obiettivi fondamentali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta. In questa prospettiva i principi generali possono svolgere un ulteriore significativo ruolo, quali limiti alla rilevanza delle irregolarità di bilancio.

(1) V. Cass., 27 aprile 2004, n. 8001 in *Giur. comm.*, 2006, II, 428; Trib. Milano, 23 agosto 2007, in *Corriere merito*, 2008, 1, 22.

(2) Cfr. Trib. Milano, 7 novembre 2003, in *Giur. it.*, 2004, 340 con nota di A. BONFANTE - CAGNASSO, Note in tema di risultanza ed omissioni di bilancio tra vecchio e nuovo diritto societario, per cui il principio di chiarezza è sancito a tutela dell'interesse generale all'informazione e presenta autonoma rilevanza rispetto al principio di verità.

(3) Ma v. Cass., 8 giugno 2007, n. 13503, in *Foro it.*, 2008, 1, 206, che sembra porre rilievo solo all'incompatibilità con l'obiettivo, svalutando la necessaria presenza del caso eccezionale.

(4) E v. CAGNASSO, *I principi generali*, in *Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato*, cit., Torino, p. 387 ss..

(5) Cass., 24 dicembre 2004, n. 23976, in *Società*, 2005, 1405 con commento di FICO.

(6) Cass., 2 maggio 2007, n. 10139, in *Giust. civ.*, 2008, 2, 441 con nota di VIDIRI.

(7) Trib. Bari, 21 giugno 2005.

6. Principi generali e altre regole elastiche o funzionalmente orientate.

Alcune norme relative alla struttura dei documenti contabili hanno carattere elastico. In particolare l'art. 2423 *ter c.c.*, al suo secondo comma, prevede che le voci precedute da numeri arabi possano essere ulteriormente suddivise; che ne possano essere aggiunte altre voci; che esse possano essere adattate quando lo esiga la natura dell'attività esercitata. Ancora più accentuato è il carattere elastico di una serie di norme che disciplinano il bilancio consolidato. Dal momento che i principi generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta sono previsti, come si è già osservato, anche per la sua redazione (sia pure con gli adattamenti necessari), pure in tal caso gli obiettivi da essi indicati rappresentano uno strumento per orientare l'applicazione in concreto delle regole elastiche.

L'innesto di una norma funzionale su regole di carattere elastico comporta che la prima rappresenti il criterio da seguire per l'applicazione delle seconde. Più precisamente le possibili articolazioni di voci ed i possibili adattamenti debbono essere diretti, con riferimento al caso concreto, a perseguire l'obiettivo della chiarezza.

Sia in relazione alle strutture, sia ai criteri di valutazione il legislatore a volte introduce opzioni alternative. Così le "imprese minori" possono redigere il bilancio in forma abbreviata; e inoltre gli estensori del bilancio possono scegliere tra il criterio del costo o del patrimonio netto nella valutazione delle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o

collegate. In tali ipotesi i principi generali fungono da limiti negativi alle scelte da essi operabili, nel senso che non può essere utilizzata l'opzione che, con riferimento al caso concreto, impedisca o pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta.

Particolare rilievo assume questa conclusione con riferimento al bilancio in forma abbreviata. La possibilità di adottare tali "strutture" semplificate, prevista per le imprese sociali di dimensioni non superiori a certe soglie, incontra in ogni caso il limite costituito dall'applicazione dei principi generali. Pertanto, ove le semplificazioni consentite dal legislatore possano pregiudicare nel caso concreto il raggiungimento dell'obiettivo della chiarezza, il bilancio dovrà essere redatto in forma ordinaria, oppure le semplificazioni stesse dovranno essere "ridotte" (1).

(1) CAGNASSO, Il bilancio abbreviato, in AA. VV., La riforma dei bilanci annuali e consolidati, Padova, 1993, p. 91; Trib. Milano, 5 novembre 2001 in *Giur. it.*, 2002, 554, con nota di CAGNASSO.

7. Principi generali e il sistema IAS/IFRS.

Anche nell'ambito della disciplina degli IAS / IFRS (e quindi con riferimento al bilancio di esercizio redatto in loro conformità) sono enunciati i principi generali. Infatti, il principio IAS 1, al paragrafo 10, prevede che i bilanci devono rappresentare in modo attendibile la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e i flussi finanziari dell'impresa. Si tratta quindi di principi generali che sostanzialmente coincidono con quelli della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta, ma soprattutto di regole che ancora una volta hanno carattere funzionale, indicando lo scopo (la rappresentazione attendibile) che deve essere perseguito dai redattori del bilancio in loro applicazione.

Esse prevedono poi (cfr. IAS 1, par. 15 c) che debbano essere fornite informazioni ulteriori quando l'utilizzo degli schemi non fosse sufficiente a raggiungere gli obiettivi indicati dalla clausola generale ora richiamata. Infatti, il paragrafo 15 c dello IAS 1 dispone che una presentazione attendibile richiede l'esposizione di ulteriori informazioni se le disposizioni dei principi contabili internazionali siano insufficienti a consentire all'utilizzatore di comprendere l'effetto sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa di operazioni ed eventi particolari.

A loro volta i par. 13, 16, 17 e 18 prevedono la deroga obbligatoria all'applicazione dei principi contabili internazionali in casi eccezionali espressamente qualificati come molto rari, nei quali la loro applicazione si ponga in conflitto con la finalità di fornire una presentazione attendibile. La deroga obbligatoria può trovare applicazione solo in mancanza di un divieto di utilizzo della medesima contenuto nell'ordinamento interno.

Più precisamente, qualora gli amministratori ritenessero che la conformità a una disposizione di un principio fosse fuorviante, e perciò che la deviazione da una disposizione risultasse necessaria per dare una rappresentazione attendibile, essi dovranno indicare:

- che la direzione aziendale ha ritenuto che i bilanci rappresentano correttamente la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, e i flussi finanziari dell'impresa;

- che il bilancio è stato redatto in modo conforme a tutti gli aspetti rilevanti dei principi contabili internazionali, fatta eccezione per i casi in cui è stato ritenuto opportuno discostarsene per ottenere una presentazione attendibile;

- il principio specifico da cui l'impresa si è discostata, la natura della deviazione, incluso il trattamento contabile che esso richiederebbe, il motivo per il quale il trattamento sarebbe nelle circostanze fuorviante e il trattamento adottato;

- l'effetto finanziario della deviazione sul risultato netto dell'esercizio dell'impresa, sull'attivo, sul passivo, sul patrimonio netto e sui flussi finanziari di ciascun esercizio oggetto di presentazione.

In questi casi, l'applicazione di una specifica disposizione di un principio contabile internazionale potrebbe comportare, come si diceva, la redazione di bilanci ingannevoli. Il che si verificherà solo quando il trattamento richiesto dal principio sia chiaramente non adeguato e perciò una rappresentazione attendibile non possa essere ottenuta né applicandolo, né inserendo soltanto informazioni integrative. Uno scostamento non è accettabile semplicemente perché anche un altro criterio potrebbe fornire una presentazione attendibile.

Nel decidere se sia necessaria la deviazione da una specifica disposizione prevista dai principi contabili internazionali, è necessario tenere in considerazione:

- la finalità della disposizione e perché questa finalità non è raggiunta o non è rilevante nelle circostanze specifiche;

- il modo e la misura in cui le situazioni dell'impresa differiscono da quelle delle altre imprese che osservano la disposizione.

Si rileva che, poiché le situazioni che comportano una deviazione devono presumersi estremamente rare e la necessità di operarla sarà oggetto di un'approfondita analisi e di giudizio soggettivo, è importante che gli utilizzatori siano a conoscenza che l'impresa non si è conformata in tutti gli aspetti rilevanti ai principi contabili internazionali. È anche importante che a essi sia fornita un'informativa tale da metterli nella condizione di formarsi una fondata opinione se la deviazione sia necessaria e di calcolare le rettifiche che sarebbero necessarie per uniformarsi a essi. Lo IASC controllerà i casi di inosservanza che saranno portati alla sua attenzione (per esempio dalle imprese, dai loro revisori e dagli organi di sorveglianza) e terrà presente la necessità di chiarimenti con interpretazioni o rettifiche ai principi, se opportuno, per garantire che le deviazioni restino confinate ad ipotesi davvero eccezionali.

Come si può constatare dalla lettura dei paragrafi dello IAS 1, anche nell'ambito del sistema costituito dai principi contabili internazionali viene in considerazione la clausola generale che indica, in conformità con il quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio, lo scopo che deve essere perseguito dai suoi redattori ed impone loro di derogare ai principi quando la

“deviazione” sia resa “necessaria” ai fini del raggiungimento dell’obiettivo della “presentazione attendibile” in relazione alle peculiarità del caso di specie. Anche in questo contesto debbono essere fornite sia le motivazioni che hanno indotto all’utilizzo della deroga sia gli effetti che ne derivano.

Come è stato giustamente osservato in dottrina (1), la norma costituisce una sorta di “valvola di sicurezza” al fine di consentire l’adattamento dei principi alle peculiarità del caso concreto, qualora si verificasse un conflitto tra essi e le finalità proprie del bilancio. Conflitto presumibilmente per altro del tutto infrequente se si considera che al criterio del costo i principi contabili internazionali sostituiscono quello, aderente al valore di mercato, del *fair value*.

L’ordinamento italiano non solo non prevede alcun divieto all’utilizzo della deroga obbligatoria ma anzi, come si è già illustrato, l’ha espressamente disciplinata nel quarto comma dell’art. 2423 c.c., con riferimento al bilancio di esercizio redatto secondo i criteri tradizionali. Ma c’è di più: l’art. 5 del d. lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 (che disciplina l’esercizio delle opzioni previste dal regolamento comunitario del 2002 in tema di principi contabili internazionali) stabilisce che se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione da questi prevista sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la disposizione non vada applicata. Come si può facilmente constatare, la norma sostanzialmente riproduce, con gli opportuni adattamenti, il contenuto del quarto comma dell’art. 2423 c.c.: in tal modo il legislatore, esplicitamente anche se sarebbe stato sufficiente non inserire un divieto, accoglie l’istituto della deroga obbligatoria di cui ai paragrafi ora richiamati dello IAS 1. Naturalmente l’art. 5 del d. lgs. n. 38 del 2005 va interpretato alla luce di tale regola.

Con una disposizione ulteriore a quanto previsto dai principi contabili internazionali e che si richiama alla disciplina contenuta nell’art. 2423 c.c., il legislatore italiano prevede che gli eventuali utili, derivanti dalla deroga alla loro applicazione, sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. È compito dell’interprete affrontare i vari problemi ricostruttivi concernenti la disciplina di tale riserva, da porre a raffronto con quella derivante dalla disapplicazione dei criteri di valutazione tradizionali, nonché con quelle derivanti

dall'applicazione dei principi contabili internazionali (v. artt. 6 e 7 del d. lgs. 28 febbraio 2005, n. 38).

Come si può facilmente rilevare, nell'ambito della disciplina propria degli IAS / IFRS sono previsti principi generali che indicano gli obiettivi che i redattori del bilancio di esercizio debbono perseguire ed ne è enunciata la rilevanza, sia nella prospettiva integrativa sia in quella derogatoria.

L'art. 2423 c.c., relativo ai principi generali che presiedono al bilancio di esercizio se redatto secondo i criteri tradizionali, non pare quindi venire in considerazione nel caso che lo stesso lo sia secondo i principi contabili internazionali. E ciò non solo perché la sua disciplina rende inapplicabile l'altra, almeno con riferimento a quanto da essa previsto, ma soprattutto perché anche all'interno della seconda sono presenti i principi generali ed è individuata la loro valenza.

Ciò non toglie, come pare, che il confronto tra i principi generali e la loro rilevanza nell'uno e nell'altro contesto non possa fornire elementi di giudizio utili ai fini interpretativi.

(1) G. SCOGNAMIGLIO, La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ed il sistema delle fonti del diritto contabile, in IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia, cit., p. 29 ss., *ivi*, p. 66 ss.; *IAS/IFRS* a cura di F. Dezzani, P. P. Biancone, D. Busso, Milano, 2010, p. 12 ss..